

# CRUI

Conferenza dei Rettori  
delle Università Italiane

*Il Presidente*

Roma, 13 marzo 2009  
Prot. 334-09/P/rg

**On. Mariastella Gelmini**

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Piazza Kennedy 20  
00144 Roma

**On. Franco Frattini**

Ministero degli Affari Esteri  
Piazzale della Farnesina 1  
00194 Roma

**OGGETTO: Lettori di scambio (L.133/08 art. 24).**

La legge 6 agosto 2008, n. 133 all'art. 24 rubricato "*Taglia-leggi*" ha prescritto l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'allegato A della legge medesima. Nel predetto elenco risulta anche la legge 24 febbraio 1967, n. 62 che all'art. 24 disciplina la figura dei lettori di scambio. In particolare l'art. 24 dispone:

- 1. In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali rinnovabili negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.*
- 2. L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.*
- 3. La documentazione di rito può essere sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nell'Università del paese di provenienza.*
- 4. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.*


./.

Attualmente risultano in servizio presso le Università italiane 125 lettori di scambio stranieri, a fronte di 175 lettori italiani all'estero.

A fronte della situazione sopra delineata la CRUI, nella Giunta tenutasi il giorno 11.3 u.s., ha ritenuto di dover intraprendere presso Codesti Ministeri un'azione volta possibilmente a far salva la vigenza del predetto art. 24 della legge n. 62/67 al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni del lettore di scambio presso le Facoltà di Lingue degli Atenei italiani.

In subordine la CRUI chiede di individuare una soluzione concertata con i numerosi Paesi interessati, tenuto conto che già in alcune Università operano lettori interamente pagati dai Paesi di provenienza. In altre parole potrebbe prevedersi l'assunzione dell'onere da parte delle Autorità diplomatiche del paese di provenienza del lettore, ovvero da parte dello stesso MAE, in regime sempre di scambio con i Paesi interessati, mediante la stipula di specifici accordi.

Ringraziando per l'attenzione si porgono i più distinti saluti.



Enrico Decleva